

P.U. n. 175 /2024 R.G.

dott. Enrico Astuni	Presidente rel. est.
dott. Carlotta Pittaluga	Giudice
dott. Stefano Miglietta	Giudice
ha pronunciato la seguente	

proposto da (C.F.) in persona del legale rappresentante,
, con sede legale in , via , autorizzata alla
presentazione del presente ricorso per determina ex art. 120- bis CCII in data 3.4.2024,
del foro di Torino per procura allegata al ricorso dell'8.4.2024

1.1. Con ricorso ex art. 44 co. 1 CCII depositato in data 8.4.2024, la società

, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, ha chiesto al Tribunale la concessione di un termine per il deposito di proposta e piano di concordato preventivo e contestuale richiesta di misure protettive ex artt. 54 e 55 CCII.

Il Tribunale ha concesso il termine di giorni 60 per il deposito della proposta e del piano, nominato Commissario giudiziale il _____, assegnato termine per il versamento di un fondo spese di € 30.000,00 (decreto 16.4.2024), termine poi prorogato di ulteriori 60 giorni (decreto 28.6.2024).

Dopo aver ricevuto proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda da parte della società francese in data 20.6.2024 (integrata il 5.7.2024), la società ha depositato istanza ex art. 91 CCII al fine di sollecitare offerte concorrenti. A seguito del decreto del Tribunale ex art. 91 CCII emesso in data 29.7.2024, ha depositato in data 5.8.2024 una proposta di concordato in continuità indiretta, con piano,

Le votazioni dei creditori hanno avuto luogo dal 9.5.2025 (ore 13) al 23.5.2025 (ore 13).

Riepilogo generale	Crediti ammessi al voto	Quorum	Favorevoli	%	Contrari	%	Esito
CLASSE 1 - PROFESSIONISTI	159.042,68	79.521,35	159.042,68	100	0	0,000	Approvato
CLASSE 2- AGENTI E ENASARCO	42.252,96	21.126,49	33.036,62	78,188	9.216,34	40,197	Approvato
CLASSE 3- ARTIGIANI	72.239,45	36.119,74	68.458,37	94,766	3.781,08	5,234	Approvato
CLASSE 4 - PRIVILEGIU' EX ART. 9 D.LGS 123/1998	673.976,26	336.988,14	673.976,26	100	0	0,000	Approvato
CLASSE 5- ENTI PREVIDENZIALI	158.025,68	79.012,85	0	0	158.025,68	100,000	Respinto
CLASSE 6- IVA DI RIVALSA	179.722,56	89.861,29	103.718,66	57,71	76.003,90	42,290	Approvato
CLASSE 7- ENTI PREVIDENZIALI	858,42	429,22	0	0	858,42	100,000	Respinto
CLASSE 8 - AGENZIA ENTRATE	1.710.000,00	855.000,01	1.710.000,00	100	0	0,000	Approvato
CLASSE 9 - AGENZIA ENTRATE	20.592,09	10.296,06	20.592,09	100	0	0,000	Approvato
CLASSE 10 - ENTI LOCALI	78.821,47	39.410,75	74.558,27	94,591	4.263,20	5,409	Approvato
CLASSE 11-ISTITUTI BANCARI GARANTITI DA TERZI	1.235.475,43	617.737,73	1.213.254,46	98,201	22.220,97	1,799	Approvato
CLASSE 12 - IMPRESE MINORI	34.976,33	17.488,18	18.807,75	53,773	16.168,58	46,227	Approvato
CLASSE 13 - RESTANTI CREDITI CHIROGRAFARI	2.035.210,71	1.017.605,37	1.644.727,54	80,814	390.483,17	19,186	Approvato
TOTALI	6.401.194,04		5.720.172,70		681.021,34		
					Esito per classe		Respinto

La proposta è stata approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto (€ 5.720.172,70 su totali € 6.401.194,04), ma non è stata raggiunta l’unanimità delle classi, poiché, delle tredici classi ammesse al voto, due (classi 5 e 7, “Enti previdenziali”) hanno respinto la proposta, anche a considerare il criterio suppletivo di cui all’art. 109, co. 5 CCII (voto favorevole di 2/3 dei votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe).

Riepilogo con criterio suppletivo	Crediti ammessi al voto	50 % degli ammessi al voto	Crediti Votanti Favorevoli	Crediti Votanti Contrari	Totale Crediti Votanti	2/3 Crediti Votanti	Esito
CLASSE 5- ENTI PREVIDENZIALI	158.025,68	79.012,84	0	155.500,39	155.500,39	103.666,93	Respinto
CLASSE 7- ENTI PREVIDENZIALI	858,42	429,21	0	858,42	858,42	572,28	Respinto
TOTALI	158.884,10				156.358,81		
					Esito		Respinto

Trattandosi di una proposta di concordato in continuità, dove l’art. 109 co. 5 CCII richiede l’unanimità delle classi, il Commissario ha concluso la relazione sulle operazioni di voto, dando atto della mancata approvazione della proposta concordataria, salva la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 112 co. 2 CCII per la ristrutturazione trasversale.

1.3. Nei sette giorni dalla comunicazione dell’esito del voto (cfr. art. 111 CCII), la società ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII.

Sull’istanza della ricorrente, il Tribunale con decreto ex art. 48 co. 1 CCII (dep. 6.6.2025) ha fissato udienza al 17.7.2025, mandando alla Cancelleria di iscrivere il decreto a Registro imprese e alla società ricorrente di notificarlo al Commissario giudiziale, al PM in sede e ai creditori dissenzienti almeno 20 gg. prima dell’udienza.

Risulta dall’all.1 (pag. 6 di 37) alla relazione del Commissario sulle operazioni di voto (dep. 23.5.2025) che i soli creditori che hanno “espresso il dissenso” e hanno pertanto titolo a ricevere la notificazione del decreto ex art. 48 co. 1 CCII sono Agenzia Entrate Riscossioni e l’INPS.

La società ricorrente ha provveduto alla notificazione in data 16.6.2025 a mezzo PEC del decreto ex art. 48 CCII a tutti i destinatari (Commissario, PM, Agenzia Entrate Riscossioni e INPS). Nel



termine perentorio previsto dall'art. 48 co. 2 CCII non sono state depositate opposizioni. Il Commissario ha depositato il proprio parere finale ex art. 48 co. 2 in data 8.7.2025.

1.4. Come già accennato, _____, dopo aver ricevuto proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda da parte della società francese _____ in data 20.6.2024 (con integrazione del 5.7.2024), ha depositato istanza ex art. 91 CCII al fine di sollecitare offerte concorrenti. Sull'istanza il Tribunale s'è pronunciato emettendo in data 29.7.2024 decreto ex art. 91 CCII, concedendo termine fino al 10.9.2024 per la raccolta di manifestazioni di interesse. In assenza di altri interessati, _____ ha trasferito l'azienda a _____ per scrittura privata autenticata dal notaio Caterina Bima in data 14.11.2024, per il corrispettivo di € 3.200.000,00 di cui € 1.733.129,72 regolati in denaro e € 1.466.870,28 di differenza regolati mediante accollo liberatorio del debito della Società nei confronti dei dipendenti per TFR, ratei per ferie, festività altri emolumenti.

Egualemente mediante procedura ex art. 91 CCII è stato liquidato a seguito dell'ammissione a concordato un immobile di modesto valore (€ 20.000,00) ad uso autorimessa (cfr. decreto 6.12.2024 di assegnazione del termine per la raccolta di manifestazioni di interesse concorrenti).

2. La proposta concordataria in votazione.

Il concordato presentato da _____ prevede: a) la prosecuzione dell'attività aziendale in forma indiretta ai sensi dell'art. 84 CCII, per il tramite della cessione dell'azienda; b) la liquidazione diretta degli attivi non funzionali all'attività (liquidità di cassa; cessione dell'immobile non strumentale, liquidazione della polizza TFM, rinuncia al credito postergato dei soci e degli amministratori); c) l'accesso allo strumento della transazione fiscale ex art. 88 CCII con riferimento all'indebitamento tributario e previdenziale.

La proposta modificata nella memoria 7.2.2025, pag. 9 -10 (§ 1.2.) è la seguente.

- Pagamento delle spese di ristrutturazione (i.e. spese di giustizia, onorari dei professionisti che hanno assistito la Società in procedura con limitazione della prededuzione al 75% del credito concordato e pattuito, fondo per spese ed oneri) in misura integrale ed entro 30 giorni dall'emissione da parte del Tribunale di Torino della sentenza di omologazione della procedura di concordato preventivo in assenza di opposizioni o, nel caso di opposizioni, con sentenza di omologa confermata in appello o comunque non più soggetta a gravame (la "Sentenza di Omologazione");
- Pagamento integrale dei creditori privilegiati generali ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. [per il residuo non accollato all'acquirente dell'azienda] parzialmente capienti nello scenario liquidativo, entro 30 giorni dalla Sentenza di Omologazione;
- la suddivisione dei restanti creditori in classi, con previsione di trattamenti differenziati nel rispetto dell'art. 84, co. 6, CCII e pagamento con finanza eccedente il valore di liquidazione di _____, nei termini sotto esplicitati, fatta salva a possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati:



Classe 1: composta dai professionisti, per i crediti privilegiati ex art 2751 bis, n. 2, c.c., (integralmente incapienti nell'alternativo scenario liquidatorio e dunque degradati ai sensi dell'art. 84, comma 5 CCII) soddisfatti nella misura del 20%, entro 60 giorni dalla sentenza di omologazione;

Classe 2: inclusiva dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis, n. 3, c.c., (integralmente incapienti nell'alternativo scenario liquidatorio e dunque degradati ai sensi per gli effetti dell'art. 84, co. 5, CCII) soddisfatti nella misura del 20%, entro 60 giorni dalla sentenza di omologazione;

Classe 3: inclusiva dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis, n. 5, c.c., (integralmente incapienti nell'alternativo scenario liquidatorio e dunque degradati ai sensi per gli effetti dell'art. 84, co. 5, CCII) soddisfatti nella misura del 20%, entro 60 giorni dalla sentenza di omologazione;

Classe 4: inclusiva del creditore privilegiato , ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 (integralmente incapiente nell'alternativo scenario liquidatorio e dunque degradati ai sensi per gli effetti dell'art. 84, co. 5 CCII) soddisfatti nella misura del 20%, entro 60 giorni dalla sentenza di omologazione;

Classe 5: inclusiva dei creditori privilegiati ex art 2753 e 2778, n. 1 c.c. (integralmente incapienti nell'alternativo scenario liquidatorio e dunque degradati ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 5, CCII, in conformità alla transazione previdenziale ex art. 88 CCI e con possibilità di cram down ai sensi dell'art. 88 co. 2 bis CCI) soddisfatti nella misura del 20%, entro 60 giorni dalla sentenza di omologazione;

Classe 6: creditori privilegiati ex art. 2758 – 2778, n. 7 c.c. [Iva di rivalsa], (integralmente incapienti rispetto al valore di liquidazione e, dunque, degradati ai sensi dell'art. 84, co. 5, CCI), soddisfatti nella misura del 20%, entro 60 dalla Sentenza di Omologazione;

Classe 7: inclusiva dei creditori privilegiati ex art 2754 e 2778, n. 8 c.c. (50% delle somme aggiuntive INPS) (integralmente incapienti nell'alternativo scenario liquidatorio e dunque degradati ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 5, CCII in conformità alla transazione previdenziale ex art. 88 CCI e con possibilità di cram down ai sensi dell'art. 88 co. 2 bis CCI), soddisfatti nella misura del 20 %, entro 60 giorni dalla sentenza di omologazione;

Classe 8: inclusiva dei creditori privilegiati ex art 2752, comma 1, e 2778, n. 18 c.c. [imposte dirette ed Irap] (integralmente incapienti nell'alternativo scenario liquidatorio e dunque degradati ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 5, CCII, in conformità alla transazione previdenziale ex art. 88 CCI e con possibilità di cram down ai sensi dell'art. 88 co. 2 bis CCI),) soddisfatti nella misura del 20%, entro 60 giorni dalla sentenza di omologazione;

Classe 9: inclusiva dei creditori privilegiati ex art 2752 e 2778, n. 19 c.c. [IVA](integralmente incapienti nell'alternativo scenario liquidatorio e dunque degradati ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 5, CCII, , in conformità alla transazione previdenziale ex art. 88 CCI e con possibilità



di cram down ai sensi dell'art. 88 co. 2 bis CCI),) soddisfatti nella misura del 20%, entro 60 giorni dalla sentenza di omologazione;

Classe 10: creditori privilegiati ex artt. 2752 – 2778 n. 20 c.c. [tributi locali – IMU, TARSU], (integralmente incipienti rispetto al valore di liquidazione e, dunque, degradati ai sensi dell'art. 84, co. 5, CCI), soddisfatti nella misura del 9 %, entro 60 giorni dalla sentenza di omologazione;

Classe 11: istituti di credito muniti di garanzie terze, per i crediti originariamente chirografari, soddisfatti nella misura del 9%, entro 60 dalla sentenza di omologazione;

Classe 12: creditori chirografari fornitori di beni e servizi ex art. 85, co. 3 CCI, quali imprese minori, soddisfatti nella misura del 9%, entro 60 dalla sentenza di omologazione;

Classe 13: restanti chirografari soddisfatti nella misura del 9%, entro 60 dalla sentenza di omologazione;

Classe 14: creditori chirografari [soci e amministratori] oggetto di rinuncia volontaria e dunque senza previsione di pagamento.

La modifica rispetto alla proposta originaria (dep. 5.8.2024) costituisce l'adeguamento della Società ai rilievi fatti dal Commissario nella relazione 17.1.2025, di cui il più importante anche in termini di peso sul fabbisogno concordatario riguarda il trattamento del fondo rischi relativo alla posizione del Fondo centrale di garanzia gestito da _____.

Come si legge nella relazione 17.1.2025 (pag. 83-84): “tale fondo accoglie tutte le esposizioni a m/l termine (verso _____, _____, _____ e _____) con garanzia variabile tra l'80% e il 90% dell'importo finanziato. Nel piano, l'importo garantito quantificato in € 727.628,67 è stato collocato nello specifico fondo parzialmente soddisfatto nella percentuale del 13%. Nel piano viene precisato: [...] *Tale garanzia, infatti, ove liquidata a favore dalle rispettive banche, è idonea a generare - in capo ad _____ – un diritto di surrogazione (nei limiti dell'importo garantito ed escusso) nei confronti di _____; il privilegio _____, tuttavia, nasce soltanto a seguito dell'escussione del pagamento della garanzia, che ad oggi non risulta essere stata neppure escussa [...]. tutte le esposizioni a m/l termine (verso _____, _____, _____ ed _____), per la quota di debito residuo alla Data di riferimento non coperta da Privilegio _____, collocata in Classe 13, parzialmente soddisfatta [...].*

L'Attestatore precisa [...] Relativamente alle posizioni oggetto di garanzia _____ ex L. 662/92 si rileva che, nel momento in cui si scrive, l'importo oggetto di garanzia non risulta ancora essere stato escusso da parte degli istituti di credito. La società ha stanziato il valore del privilegio che dovrà essere riconosciuto a _____ (ove escusso e la garanzia riconosciuta), nelle percentuali previste dai singoli contratti (80% o 90%) iscrivendo l'ammontare da considerarsi privilegiato in specifico fondo rischi quantificato pari ad euro 727.629 [...].”

Correttamente il Commissario ha ritenuto non corretto il trattamento riservato al potenziale debito allocato nel fondo in commento, in considerazione del disposto dell'art. 84, co. 6 CCII che



prevede per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione il classamento dei crediti in ragione del grado e che “i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”.

Infatti, prosegue il Commissario, “ove le banche o gli Istituti di Credito richiedano ed ottengano il ristoro della garanzia da parte di _____, quest’ultimo risulterà titolare di un autonomo credito avente natura privilegiata ex art. 9, co. 5, d. lgs. n. 123/1998 (in virtù del quale i predetti crediti sarebbero “preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi)”, pertanto “il trattamento di _____ dovrebbe essere equiparato al trattamento di _____ sia pure attraverso l’appostazione del fondo, come è stato fatto dalla società, atteso che ad oggi detto credito è meramente potenziale”.

La Società ha aderito al rilievo, tuttavia confermando di voler destinare ai creditori concordatari secondo le percentuali previste nell’originaria proposta le risorse accantonate a fondo rischi, relative a _____ e alla rivendicazione (abbandonata in corso di procedura) del grado di privilegio ex art. 2751-bis n.1 anziché n. 5 da parte della società

Vedi memoria 7.2.2025 (pag. 12): “qualora, nel prosieguo, non venisse accertato il rischio di surroga di _____ (in caso di mancata liquidazione delle garanzie che assistono il sistema bancario garantito) ovvero non venisse accertato il rango del credito richiesto da credito di _____ (privilegio ex art. 2751bis, n. 1, anziché privilegio ex art. 2751bis, n. 5, c.c.), le somme accantonate nei relativi fondi rischi verrebbero integralmente destinate ai creditori concordatari così ristabilendo le percentuali oggetto dell’originaria proposta concordataria”.

Pertanto, anziché il 20% del credito previsto nella proposta modificata, i creditori di classe 1 (professionisti) riceverebbero la percentuale dell’80%, quelli di classe 2 (agenti ed _____) la percentuale del 70%, quelli di classe 3 (artigiani) la percentuale del 60%, infine i creditori delle classi da 10 a 13 la percentuale del 13% anziché del 9%.

L’attivo concordatario previsto nel piano – cessione d’azienda, liquidazione diretta degli attivi non funzionali all’attività (liquidità di cassa; cessione dell’immobile non strumentale, liquidazione della polizza TFM) – ammonta a circa 3,5 milioni di euro, al lordo delle prededuzioni e fondo rischi prededucibili (circa 653 mila euro) e dell’accollo convenuto nel contratto di cessione dell’azienda (sopra § 1.4.), con conseguente residuo disponibile per soddisfare il fabbisogno concordatario di € 1.439.376,47, come da prospetto, presentato col supplemento di attestazione e riprodotto a pag. 116 della relazione ex art. 105 CCII del 25.3.2025.



Attivo concordatario	Importi
Corrispettivo cessione azienda	3.200.00,00
Polizza TFM (amministratori)	75.000,00
Disponibilità liquide	3.671,31
Liquidazione bene merce	20.000,00
Liquidità derivante incassi GS	38.800,00
Crediti vs terzi	85.000,00
credito iva (oneri professionali prededucibili)	73.821,69
credito ritenute	5.000,00
Totale attivo concordatario stimato	3.501.293,00
<i>(dedotto)</i>	
ACCOLLO TFR E RATEI - Dipendenti- Priv. ex art. 2751 bis, n. 1), c.c.	1.367.959,67
Adeguamento prezzo Tfr e ratei ottobre novembre	38.853,00
ulteriore adeguamento su c/c cessione	12.030,14
Spese di giustizia	132.768,00
Coadiutori commissario	48.074,00
Professionisti procedura prededucibili (advisor finanziario, legale, perito, attestatore)	260.619,30
Fondo maggiori oneri gestionali	201.612,42
Totale passivo da dedurre dall'attivo concordatario stimato	2.061.916,53
Residuo attivo concordatario stimato	1.439.376,47

L'attivo concordatario è stato già per la maggior parte realizzato (vedi sopra § 1.4.). Quanto al riscatto della polizza di trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori, l'incasso è già stato autorizzato dal G.D. .

Fabbisogno finanziario	%	Importi parziali	Importi totali
Attivo distribuibile			1.439.376,47
<i>di cui:</i>			
- Dipendenti- Priv. ex art. 2751 bis, n. 1),	100%	- 316.269,22	
c.c.			
CLASSE 001 - Professionisti	20%	- 31.808,54	
CLASSE 002 - Agenti	20%	- 8.450,59	
CLASSE 003 - Fornitori privilegiati e/o	20%	- 14.447,89	
artigiani			
CLASSE 004 - Simest	20%	- 134.795,25	
CLASSE 004 - F.do rischi MCC	20%	- 185.430,06	
CLASSE 005 - Enti previdenziali	20%	- 31.605,14	
CLASSE 006 - Iva di rivalsa	20%	- 35.944,51	
CLASSE 007 - Enti previdenziali (sanzioni)	20%	- 171,68	
CLASSE 008 - Agenzia Entrate	20%	- 342.000,15	
CLASSE 008 - F.do rischi Agenzia Entrate	20%	- 12.000,00	
CLASSE 009 - Agenzia Entrate (19 °)	20%	- 4.118,42	
CLASSE 010 - ENTI LOCALI (IMU - tarsu)]	9%	- 7.093,93	
CLASSE 010 - F.do rischi enti locali	9%	- 8.325,00	
CLASSE 011 - Istituti bancari garantiti da	9%	- 111.192,79	
terzi			
CLASSE 012 - Imprese minori	9%	- 3.147,87	
CLASSE 013 - Debiti chirografari	9%	- 182.268,96	
CLASSE 013 - F.do rischi debiti chirografari	9%	- 7.200,00	
CLASSE 014 - Debiti verso amministratori	0%	-	
(rinuncia)			
Residuo			3.106,46



La proposta modificata è coerente con le risorse concordatarie disponibili, al netto di prededuzione e accollo, come risulta dal prospetto contenuto nel supplemento di attestazione e riprodotto a pag. 117 della relazione art. 105 del 25.3.2025, che classifica e valorizza anche in classe 4 il fondo rischi . (€ 185.430, somma pari al 20% del rischio di escussione determinato in € 927.150) e, seppure di minor peso, i fondi rischi Agenzia delle Entrate, enti locali e chirografario (nelle rispettive classi).

3. Condizioni per l'omologazione ai sensi dell'art. 112 co. 2 CCII.

3.1. Ai fini dell'omologazione del concordato preventivo proposto dal debitore, il Tribunale è tenuto a verificare, in primo luogo, che sussistano i presupposti elencati all'art. 112, comma 1, CCII. Tale norma positivizza il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il Tribunale, al momento dell'omologa, è chiamato innanzi tutto a reiterare il vaglio di ammissibilità già compiuto al momento dell'apertura della procedura, anche alla luce degli accertamenti effettuati dal Commissario Giudiziale ai sensi degli artt. 105 e 106 CCII, “posto che il decreto reso ex art. 47 CCII non esclude affatto che un identico controllo sia eseguito in occasione dell'omologazione” [...]” (tra le tante, cfr. Trib. Milano, 11.5.2023 e Trib. Torino 2/8/2024 e 30/4/2025).

Il controllo in generale sull'ammissibilità della proposta di concordato preventivo riguarda: “a) la regolarità della procedura; ... c) l'ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe” (art. 112 co. 1 CCII). Secondo un orientamento diffuso e condiviso, la “regolarità della procedura” riguarda non soltanto la legittimazione alla domanda o la regolarità e completezza della documentazione depositata, ma anche la fattibilità giuridica della proposta – compreso il riconoscimento a ciascun creditore di un soddisfacimento economicamente valutabile – e il contenuto sostanziale della documentazione depositata, in particolare “la completezza, la coerenza e la logicità delle valutazioni espresse dall'attestatore” (Trib. Siena 30.6.2023 su *Il caso*) in base alle quali è stata elaborata la proposta votata dai creditori (cfr. Cass. 9.3.2018 n. 5825: “nel concordato preventivo, il giudice, al fine di garantire la corretta formazione del consenso dei creditori, ha il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione del professionista in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio”).

Il controllo specifico sull'ammissibilità della proposta di concordato in continuità aziendale si appunta sui seguenti temi: a) coerenza della proposta con il tipo legale della continuità, diretta o indiretta (art. 84 co. 2 CCII); b) soddisfacimento dei creditori, in misura anche non prevalente, dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta (art. 84 co. 3 CCII); c) previsione per ciascun creditore di un'utilità specificamente individuata e economicamente valutabile, anche consistente nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali col



debitore o il suo avente causa (art. 84 co. 3 CCII); d) che “il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza” (art. 112 co. 1 lett. e) CCII).

Riguardo ai temi generali, non sussistono circostanze ostative all’ammissibilità della domanda, come già rilevato nel decreto di ammissione (dep. 29.10.2024), a cui si rinvia.

In particolare, il concordato è provvisto di una causa, intesa come riconoscimento a ogni creditore di un’utilità economicamente rilevante, eccettuati i soci e amministratori per i finanziamenti soci erogati che hanno volontariamente rinunciato (classe 14). Le classi sono state correttamente formate, secondo criteri di omogeneità di posizione giuridica e interessi economici (art. 2 lett. r) CCII), e sono state formate le classi c.d. obbligatorie ex art. 85, inserendo in una classe *ad hoc* ai sensi del comma 2 i creditori bancari garantiti da (classe 11) e ai sensi del comma 3 le imprese minori al chirografo (classe 12).

È stata rispettata la parità di trattamento tra i creditori all’interno della medesima classe, nel duplice senso che il trattamento previsto per ciascuna classe è identico per tutti i creditori che ne fanno parte e che, per quanto consta al Tribunale, non esiste alcun creditore collocato in una classe diversa da quella di appartenenza: come già è stato scritto, la Società ha recepito nella proposta modificata le osservazioni del Commissario in merito al corretto classamento del fondo rischi (classe 4) e, sia pur contestando la rivendica di grado, quelle del creditore

(in effetti di classe 3, come impresa artigiana).

Come già è stato scritto nel decreto 29.10.2024, “l’attestatore ha attestato la veridicità dei dati aziendali, la ragionevolezza e fattibilità del piano, nonché la maggior convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e che i creditori privilegiati oggetto di falcidia e conseguente derubricazione in chirografo subiscono un miglior trattamento con il piano di concordato (anche in relazione ai crediti tributari e previdenziali ex art. 88 CCII) e la sua funzionalità al riequilibrio finanziario della società nell’ambito della continuità indiretta dell’impresa”. In esito al procedimento, a seguito dei rilievi del Commissario, del deposito di un’attestazione integrativa vagliata dal Commissario e dell’ammissione dei creditori al voto, non sono emersi nuovi elementi che possano revocare in dubbio la coerenza, completezza e logicità dell’attestazione.

Riguardo ai temi specifici della continuità aziendale, l’elemento portante del piano consiste nella (avvenuta) cessione d’azienda a , società francese leader del medesimo settore di *in bonis*, operazione che ha consentito di preservare nella misura possibile i posti di lavoro e i valori aziendali. Più dell’80% (3,2 milioni su complessivi 3,5 milioni) dell’attivo concordatario è costituito dal corrispettivo, regolato in denaro o mediante accollo liberatorio dei debiti verso dipendenti, della cessione d’azienda e perciò è causalmente collegato alla continuità aziendale (indiretta). Il piano concordatario non soltanto non risulta manifestamente privo di ragionevoli prospettive (di superare l’insolvenza), ma è stato nei fatti



anche pressoché integralmente eseguito, con riguardo alle attività liquidatorie dei beni e di incasso crediti, prima ancora dell'apertura delle votazioni.

Per quanto le “ragionevoli prospettive del piano” siano da valutare con prognosi *ex ante*, l'invarianza dei dati del piano rispetto alle previsioni conferma l'esistenza delle “ragionevoli prospettive”. Cfr. il rapporto riepilogativo trasmesso a inizio luglio c.a. dalla Società al Commissario, che lo ha riprodotto nel parere ex art. 48 co. 2 CCII depositato in vista dell'omologazione (pag. 12 di 16 del file).

ATTIVO SECONDO PROPOSTA DI MAGGIO 25	IMPORTO MAGGIO 25	RIEPILOGO IDA 3.07	NOTE
liquidità su c/c cessione a disposizione dei creditori	€ 1.820.010,19	€ 1.841.990,75	saldo al 12.5 comprensivo dell'incasso d
-adeguamento Prezzo per tfr e ratei ottobre novembre	-€ 38.853,00	-€ 38.853,00	in attesa di autorizzazione alla liquidazio
liquidità c/c	€ 3.671,31	€ 5.100,00	liquidità al 3.7
liquidità derivante Incassi GF	€ 38.800,00	€ 0,00	
crediti verso terzi	€ 85.000,00	€ 6.040,00	
credito Iva (2026)	€ 78.821,69	€ 78.821,69	compensabile post invio dichiarazione iv
credito ritenute	€ 5.000,00	€ 5.000,00	da richiedere autorizzazione post soddisf
liquidità derivante dalla liquidazione polizza tfr arr	€ 75.000,00	€ 75.000,00	in attesa di liquidazione
liquidità derivante dalla liquidazione bene merce	€ 20.000,00	€ 0,00	già presente nel saldo c/c
Soddisfatti prededuzioni *	-€ 643.073,30	-€ 533.008,57	
ATTIVO IN FAVORE DEI CREDITORI	1.439.376,89 €	1.435.090,87 €	
SPESE PREDEDUCIBILI	oneri prededucibili	oneri prededucibili	
Perito valutaz azienda	14.274	14.274	
Attestatore	73.273	73.273	
Advisor	69.467	69.467	
Legal Advisor	103.605	103.605	
Coadiutori	48.074	48.074	
DEBITI CONTINUITA' RESIDUA FORNITORI AGENTI INPS ENTI LOCALI	201.612	91.547	
Spese di giustizia (media)_onorari*cassa*spese	132.768	132.768	
	€ 643.073,30	€ 533.008,57	

3.2. Poiché non è stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 109 CCII, deve esaminarsi la possibilità di accogliere la domanda della Società di omologazione forzata del concordato (c.d. *cross class cram down* o ristrutturazione trasversale), in base alle condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. a)- d) CCII.

Ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII, “nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore [...] omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione, come definito dall'art. 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito; d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un



importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.

3.2.a) Per quanto concerne il valore di liquidazione, da intendersi come attivo ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore in caso di liquidazione giudiziale e, in termini più estesi, secondo la definizione datane dal Correttivo di cui al d.lgs. 136/2024, come “il valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese” (art 87 lett. c)), la società proponente nel ricorso per l'omologazione (pag. 12-14) indica le considerazioni di fatto che avrebbero escluso ragionevolmente la possibilità di un esercizio provvisorio strumentale alla cessione dell'azienda in esercizio in caso di liquidazione giudiziale.

In diritto, osserva la società proponente, “l'ipotesi di esercizio provvisorio ex art 211 CCII è (astrattamente) prospettabile: - in presenza di una ragionevole possibilità di copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla continuità, tenuto conto della tipologia del business e delle eventuali garanzie richieste ai fornitori; - a condizione che possa essere escluso *ex ante* ogni pregiudizio per i creditori per effetto dell'esercizio provvisorio”.

L'argomento è solo in parte persuasivo, poiché la prosecuzione dell'attività comporta naturalmente l'assunzione di un rischio d'impresa; pertanto, la pretesa di escludere *ex ante* e – a quanto è dato comprendere – con certezza l'esistenza di possibili pregiudizi per i creditori potrebbe restringere in modo ingiustificato le condizioni di legge. Si tralascia, inoltre, di considerare che anche la cessazione *ex abrupto* di un'impresa “avviata” comporta un sicuro pregiudizio per il ceto creditorio conseguente alla dispersione di avviamento, know-how aziendale, ricerca & sviluppo, altri valori immateriali.

Nessuna delle due scelte, prosecuzione dell'impresa o cessazione dell'attività, è quindi immune da rischi e occorre interrogarsi in che cosa consista il “pregiudizio” per i creditori, derivante dalla prosecuzione dell'impresa.

Si può riprendere, al riguardo, l'elaborazione giurisprudenziale relativa all'art. 104 l. fall., che richiedeva, come condizioni per l'esercizio provvisorio dell'impresa del debitore, che l'interruzione della stessa potesse comportare un danno grave (requisito non più previsto) e che la prosecuzione non arrecasse pregiudizio ai creditori.

Correttamente osservò Trib. Alessandria 9/2/2016 (su _____) che l'assenza di pregiudizio non deve essere valutata “*con riferimento all'intero ceto creditorio, né richiede che la prosecuzione dell'attività d'impresa comporti un effettivo vantaggio ma, posto il sicuro effetto pregiudizievole determinato dalla sopravvenienza di ulteriori crediti da soddisfare in*



prededuzione derivanti dalla prosecuzione dell'attività, comporta una valutazione a largo spettro che tenga conto dei risultati complessivi della procedura”.

In altri termini, per valutare l'assenza di pregiudizio, deve mettersi su un piatto della bilancia la possibilità di conservare l'avviamento aziendale e la funzionalità del complesso produttivo, che normalmente consentono la cessione a condizioni economiche notevolmente migliori rispetto alla liquidazione atomistica dei beni (cfr. anche Trib. Benevento, 28.10.2014, in *Fallimento* 2015, 3, 371), e sull'altro il rischio di incrementare l'esposizione debitoria tramite la creazione di nuova prededuzione, non coperta dai ricavi della gestione operativa.

Molte peraltro sono le tecniche possibili che il curatore può adottare per il contenimento del rischio: limitare la prosecuzione dell'impresa ai rami che generano un *cash flow* positivo; gestire in modo conservativo l'impresa (cfr. art. 2486 c.c.), proseguendo l'esecuzione dei contratti in corso senza prendere nuovi ordini; limitare l'orizzonte temporale al tempo necessario alla stima del compendio aziendale e alla ricerca di un concorrente interessato a subentrare, vuoi direttamente tramite l'acquisto dell'azienda in procedura competitiva, vuoi tramite un affitto c.d. ponte.

In questo senso cfr. anche il supplemento di attestazione, trascritto dal Commissario (a pag. 40 di 182 del file) nella relazione ex art. 105 in data 25.3.2025, che aggiunge che “tale scenario [di prosecuzione dell'impresa ex art. 211 CCII], come ravvisato dalla dottrina aziendalistica, deve comunque essere limitato nel tempo e funzionale a traghettare l'azienda, a quel punto gestita in ottica conservativa, verso la cessione a terzi in funzionamento. Allo stesso tempo, la stima di una ipotetica valorizzazione di un complesso aziendale in funzionamento, o di suoi rami, non può che risentire del contesto in cui si troverebbe ad operare tale azienda, ossia una situazione distressed derivante dalla presenza di un disequilibrio economico-finanziario strutturale, anche dell'assenza delle normali clausole di tutela dell'acquirente”.

Sotto quest'angolazione, l'offerta di un concorrente, benché funzionale al piano concordatario, è significativo indice di appetibilità dell'azienda in esercizio, anche nell'ambito di uno scenario liquidatorio, forse per corrispettivi inferiori rispetto a quelli realizzabili in una continuità indiretta, ma pur sempre migliori di quelli rivenienti dalla liquidazione dei beni (atomistica o in blocco); pertanto, lo scenario della vendita dell'azienda in esercizio non dovrebbe essere tralasciato nella stima del valore di liquidazione ex art. 87 lett. c).

In conclusione. Il maggior valore dell'impresa in esercizio – in luogo del valore realizzabile dalla liquidazione dei beni (atomistica o in blocco) – richiede che siano verificate congiuntamente le seguenti condizioni (cfr. in precedenza la sentenza di omologazione dep. 16.6.2025 – P.U. 51-1/2024).

a) L'impresa è attiva alla data della domanda di concordato. La precisazione è quasi ovvia, ma l'art. 84 co. 2 CCII considera nel tipo normativo della continuità anche “la ripresa di attività da



parte di soggetto diverso dal debitore”. Il valore dell’impresa inattiva (dovuto al residuo avviamento, alla titolarità di marchi o brevetti ecc.) non è esposto al rischio della cessazione *ex abrupto* dell’attività come conseguenza dell’apertura della liquidazione giudiziale. Pertanto, non vi dovrebbe essere differenza di principio tra valore assunto ai fini del concordato e valore di liquidazione.

b) La prosecuzione dell’attività è ragionevolmente possibile, poiché l’impresa è in grado di coprire il fabbisogno finanziario derivante dalla continuità, cioè i costi operativi che sorgono durante la prosecuzione dell’attività (retribuzioni e contributi per il personale, utenze, canoni di locazione o noleggio ecc. *in primis*), tramite la generazione di cassa derivante dalla gestione operativa o disponibilità finanziarie.

c) La prosecuzione dell’attività non arreca pregiudizio ai creditori, poiché l’impresa ha un margine operativo lordo (MOL) positivo o è in grado di contenere il MOL negativo in misura tale da non disperdere il “maggior valore” implicito nella continuità.

Le valutazioni sub b) e c) devono farsi evidentemente con prognosi *ex ante*, avuto riguardo alla prevista durata dell’esercizio da un lato e all’andamento storico dei dati economici e finanziari, in particolare nel periodo appena anteriore all’accesso alla procedura di concordato preventivo.

Nella specie, dall’analisi dell’attestatore, condivisa dal Commissario, risulta carente la condizione della ragionevole possibilità di proseguire l’attività, in considerazione:

- delle limitate disponibilità liquide (circa 3.000 euro), col “concreto il rischio di interruzione dei rapporti con clienti e fornitori, non sussistendo la concreta possibilità di finanziamento del circolante aziendale”;

- di un importante portafoglio ordini (per circa 800 mila euro) che “tuttavia, si sarebbe azzerato nel caso di liquidazione giudiziale. Infatti, la Società non avendo contratti quadro firmati con i clienti, questi sarebbero stati liberi di annullarli ed affidarli a società concorrenti”.

- dell’incapacità della Società di sostenere i costi operativi, se non per il tramite del ricorso alle anticipazioni del factor _____, come già emerso in pendenza della domanda prenotativa e condiviso dal Collegio nell’autorizzazione rilasciata in data 9.5.2024 ad estendere il castelletto della linea di credito a 700 mila euro: “In relazione all’art. 99, comma 2, CCII, lo scrivente rileva che la Società: - ha dato evidenza che gli anticipi di credito factor saranno impiegati per la copertura dei costi operativi do sostenersi nel periodo interinale che porterà alla cessione del complesso aziendale; - ha dato evidenza di non poter reperire sotto altra forma le liquidità necessarie per il proseguimento nell’immediato dell’attività aziendale. In particolare, è stato dato risalto al fatto che i soci hanno nel corso del 2022/2023 finanziato la Società per consistenti ammontari pari a circa €/k 900 e che, allo stato, risultano impossibilitati a finanziare ulteriormente l’azienda”.



In difetto di una diversa rappresentazione del quadro economico-finanziario dell'impresa – come detto, non è pervenuta alcuna opposizione, neppure da parte dei creditori che hanno espresso il dissenso – il Tribunale non ha motivo di disconoscere l'argomentazione della Società proponente, condivisa dal Commissario, né per rivedere la determinazione del valore di liquidazione.

3.2.b) Il valore di liquidazione è destinato in via esclusiva ai dipendenti, con conseguente declassamento al chirografo di ogni altro credito privilegiato in grado successivo, a iniziare dalla classe 1 (professionisti), fino alla classe 10 (enti locali).

Il soddisfacimento di tutte le classi di creditori privilegiati (dalla 1 alla 10) e chirografari *ab origine* (dalla 11 alla 13) dipende dal surplus concordatario. Per contro, la proposta non prevede l'apporto di risorse esterne al concordato, liberamente distribuibili.

Riducendo all'estrema sintesi il contenuto della proposta modificata (sopra § 2), i creditori delle classi dalla 1 alla 9 sono in pagati in percentuale al 20% e in 60 gg. dall'omologazione, salva per le prime tre classi l'integrazione del trattamento fino a concorrenza delle percentuali previste nella proposta originaria (rispettivamente, 80%, 70% e 60%) con le risorse accantonate al fondo rischi specifico e non utilizzate; i creditori delle classi da 10 a 13 sono pagati in percentuale al 9%, salva anche in tal caso l'integrazione fino a concorrenza della percentuale del 13% prevista originariamente. Anche in tal caso, il pagamento è previsto nel termine di gg. 60 dall'omologazione.

La Società argomenta a pag. 16 della domanda di omologazione il rispetto della regola distributiva della RPR, secondo cui “la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione in modo che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quelli delle classi di grado inferiore”. Alla luce delle modifiche apportate dal Correttivo di cui al d.lgs. 136/2024 agli artt. 84 co. 6 e 112 co. 2 lett. b), il rispetto della RPR non può ritenersi condizione necessaria per l'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo, anche se la disposizione è collocata tra “le condizioni prescritte per l'apertura del concordato preventivo” come “previste agli articoli da 84 a 88” (art. 106 co. 2).

Infatti, l'art. 84 co. 6 e l'art. 112 co. 2 lett. b) formulano chiaramente la seguente regola, che il rispetto della regola distributiva del “valore eccedente” deve verificarsi ai fini del giudizio di omologazione e soltanto con riguardo al corretto uso della RPR con riguardo alle classi dissenzienti.

A contrario, non è condizione per l'omologazione del concordato in continuità il rispetto della RPR con riguardo alle classi che hanno approvato la proposta di concordato: approdo questo che amplia ulteriormente la già elevata discrezionalità del proponente nell'uso del valore eccedente quello di liquidazione e la disponibilità della regola di legge da parte di ciascuna classe (*recte* della maggioranza interna alla classe) destinataria di surplus.



D'altra parte, potrebbe osservarsi, se per rispettare la regola di legge è sufficiente anche una frazione di punto percentuale (in più o in meno) o al limite un contenuto intervallo di tempo nei termini di pagamento, è del tutto plausibile che la disponibilità della RPR sia rimessa in prima battuta agli stessi creditori, anziché al Tribunale, e che il controllo debba farsi soltanto con riguardo alle classi dissenzienti.

Questa duplice limitazione “ai fini del giudizio di omologazione” e con riguardo alle classi dissenzienti non esclude evidentemente la possibilità per il Tribunale di rilevare lo scostamento del proponente dal criterio di legge anche in un momento anteriore al giudizio di omologazione, sia per richiamare il proponente alla considerazione del rischio assunto (il dissenso della classe che non ha ricevuto il trattamento previsto dall'art. 84 co. 6 potrebbe pregiudicare l'omologazione con ristrutturazione trasversale), sia per tutelare il diritto dei creditori a ricevere un'informazione ampia e completa sui contenuti e sulle conseguenze della proposta sottoposta al loro voto, esercitando un consenso informato.

Nonostante gli argomenti presentati dalla Società, la proposta concordataria costruita non è strettamente aderente alla regola prevista dall'art. 84 co. 6 CCII e ripresa, quasi testualmente, dall'art. 112 co. 2 lett. b), poiché tutte le classi privilegiate fino alla 9 sono pagate nella medesima percentuale (20%) e nel medesimo termine (60 gg.), anziché ricevere trattamenti complessivi – più e meno favorevoli – graduati in funzione del grado di privilegio.

Nella specie, le classi dissenzienti sono la classe 5 e la classe 7 (INPS). Nella domanda di omologazione, la Società deduce che “il ripagamento del 20% delle loro ragioni, che risulta pari tra loro avendo medesimo grado di privilegio – e “più favorevole” rispetto: a) ai crediti per Enti Locali collocati in Classe 10, originariamente privilegiati generali e degradati ai sensi dell'art. 84, co. 5, CCI), soddisfatti nella misura del 9 %; b) agli altri creditori chirografari ai quali è ugualmente offerto un ripagamento del 9 %”.

L'argomento tralascia, tuttavia, di considerare, probabilmente con qualche imbarazzo, il trattamento riservato ai crediti di classe 6 (Iva di rivalsa) e delle classi 8 (imposte dirette e IRAP) e 9 (Iva), che hanno il medesimo trattamento delle classi 5 e 7 dell'INPS, pur essendo portatrici di un privilegio di grado inferiore.

La classe 6 comprende i crediti di cui all'art. 2758 c.c., collocati nell'ordine dei privilegi al n. 7) dell'art. 2778 c.c., in quanto tale inferiore in grado rispetto ai crediti di classe 5 che nell'ordine dei privilegi sono al n. 1). I crediti di classe 8 e 9 sono ai nn. 18) e 19) dell'art. 2778 e hanno quindi un privilegio di grado inferiore rispetto ai crediti INPS della classe 7, che invece nell'ordine dei privilegi sono collocati all'art. 2778 n. 8).

Tuttavia, le due classi dissenzienti sono composte esclusivamente da crediti previdenziali sottoposti al regime della transazione fiscale ex art. 88 CCII: ciò rende necessario al Tribunale interrogarsi circa il rapporto che intercorre tra la RPR e il principio cardine del divieto di



trattamento peggiore dei crediti in transazione fiscale, previsto dall'art. 88 co. 1, secondo e terzo periodo.

Il tema non può che essere affrontato problematicamente: per la scarsità di elaborazione giurisprudenziale; perché la questione – già presente sottotraccia prima del d.lgs. 136/2024 – si presenta in termini nuovi a seguito della riscrittura dell'incipit del secondo periodo dell'art. 88 co. 1, che oggi esordisce facendo salvo “per il concordato in continuità aziendale il rispetto dell'art. 84 commi 6 e 7”, e quindi le regole distributive del surplus, relative alla generalità dei crediti (co. 6) e ai crediti da lavoro subordinato (co. 7) i quali, com'è noto, hanno diritto al pagamento integrale senza falcidia, anche quando la risorsa concordataria consiste nel surplus; non ultimo, perché la stessa formula legislativa, “fermo restando [...] il rispetto dell'art. 84 commi 6 e 7”, apre un ventaglio di interpretazioni possibili.

Il rispetto della RPR potrebbe cioè, anzitutto, riguardare lo stesso credito in transazione fiscale che, nel concordato in continuità, avrebbe diritto a essere graduato secondo l'ordine dei privilegi e a ricevere un trattamento più favorevole rispetto ai crediti privilegiati in grado inferiore.

Quest'interpretazione, testualmente possibile, appare però revocata in dubbio da almeno due indici testuali. In primo luogo, evidentemente il rinvio all'art. 84 co. 7 non può che riguardare crediti di lavoro subordinato, diversi da quelli in transazione fiscale. In secondo luogo, per l'ammissibilità della transazione fiscale è necessario, ma anche sufficiente, che il trattamento del credito fiscale o previdenziale non sia inferiore o meno vantaggioso (per percentuale, tempi di pagamento e garanzie) dei crediti con un grado di privilegio inferiore, secondo la formula dell'art. 88 co. 1 secondo periodo.

Ritiene il Tribunale, pur problematicamente per le considerazioni anzidette, che il divieto di trattamento peggiore rispetto al credito con grado di privilegio inferiore, quale regola finale e di sintesi, applicabile a ogni specie di concordato e quale che sia la provenienza delle risorse (valore di liquidazione, surplus, finanza esterna) e l'allocazione dell'una o dell'altra risorsa, prevalga sull'art. 84 co. 6, nella parte in cui stabilisce una regola *ad hoc* – trattamento migliore per il credito con privilegio superiore – per la distribuzione di una parte soltanto delle risorse concordatarie, sia pure qualificante come il surplus.

Ciò non porta ancora ad affermare e a chiarire in che cosa consista “il rispetto dell'art. 84 co. 6 e 7”, ma occorre considerare il trattamento dei crediti “diversi” da quelli in transazione fiscale.

Il conflitto potenziale tra le regole della transazione fiscale e quelle di distribuzione del surplus che l'inciso intende disinnescare è stato correttamente individuato dalla dottrina, a partire dalla giusta osservazione che i crediti soddisfatti con la RPR sono, gioco forza, incapienti almeno in parte rispetto al valore di liquidazione, cioè sono crediti degradabili al chirografo.

Poche notazioni sono sufficienti a evidenziare il conflitto. Secondo l'art. 88 co. 1 terzo periodo il credito in transazione deve avere un trattamento pari a quello del miglior chirografo, ma l'utilizzo



della RPR consente invece di graduare il trattamento delle classi in funzione del grado di privilegio e quindi conferisce una sorta di ultrattività al privilegio – seppure temperata rispetto alla priorità assoluta, che è ribadita soltanto per i crediti di lavoro dipendente.

Ad es. date due classi di privilegio degradato (professionisti ex art. 2751-bis n. 2; crediti fiscali), da pagare col surplus, l'art. 88 co. 1 terzo periodo richiede che il credito fiscale sia pagato come quello dei professionisti (per percentuale, tempi ecc.), mentre l'art. 84 co. 6 consente al proponente di graduare il trattamento secondo il rispettivo grado di privilegio, riservando perciò un trattamento migliore al credito professionale.

Ancora ad es., date tre classi di privilegio degradato, una delle quali in posizione intermedia tra la più elevata in grado e quella fiscale (ad es. agenti di commercio ex art. 2751-bis n. 3), il quadro viene ulteriormente a complicarsi. Infatti, nel rispetto dell'art. 84 co. 6, la classe intermedia avrebbe titolo a un trattamento inferiore a quella superiore (dei professionisti, nell'esempio fatto), ma migliore di quella fiscale, mentre nel rispetto dell'art. 88 co. 1, terzo periodo il credito fiscale dovrebbe essere trattato come il “miglior chirografo” (professionisti) e scavalcare la classe intermedia – con conseguente violazione non soltanto dell'art. 84 co. 6, ma anche dell'ordine delle cause legittime di prelazione ex art. 85 co. 4.

Unica alternativa a questa patente violazione sarebbe dunque il “galleggiamento” della classe intermedia all'altezza della classe col grado di privilegio superiore, sennonché anche tale soluzione, seppur eviti l'alterazione dell'ordine delle cause di prelazione, risulta incompatibile con la RPR.

In conclusione, l'inciso “fermo restando il rispetto dell'art. 84, commi 6 e 7” implica la prevalenza di queste ultime disposizioni rispetto all'art. 88 co. 1, terzo periodo, con riguardo ai crediti “diversi” privilegiati, ma degradati al chirografo, per la parte in cui essi devono essere soddisfatti tramite il valore eccedente quello di liquidazione.

Ricostruito in questi termini il senso dell'inciso “fermo restando il rispetto dell'art. 84, commi 6 e 7” e tornando al caso di specie, il trattamento delle due classi dissenzienti in transazione fiscale non è inferiore o meno vantaggioso rispetto a quello offerto ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore e tale risultato di sintesi e conclusivo assorbe e consente di ritenere soddisfatto anche il criterio specifico pertinente alla priorità relativa.

3.2.c/d). Poco deve dirsi con riguardo agli ultimi due requisiti. È evidente che nessuno dei creditori riceve una soddisfazione in misura superiore all'importo del proprio credito e che la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi, di cui almeno una formata da titolari di diritti di prelazione.

La presenza delle condizioni per la ristrutturazione trasversale ex art. 112 co. 2 assorbe la distinta questione della sussistenza delle condizioni per il *cram down* fiscale previsto dall'art. 88 co. 4 CCII.



PQM

Visti gli artt. 48 e 112 co. 2 CCII,

omologa il concordato preventivo presentato da _____ (C.F. _____), con
sede legale in _____, via _____, in persona dell'Amministratrice e legale
rappresentante _____;

conferma il dott. Enrico Astuni come Giudice Delegato e il _____ quale Commissario
Giudiziale;

visto l'art. 118 CCII,

dispone quanto segue:

1. la Società invierà al Commissario Giudiziale una relazione periodica trimestrale circa l'andamento dell'attività di incasso dei crediti nonché in punto liquidazione dei residui attivi concordatari;
2. l'esecuzione del concordato avverrà sotto controllo del Commissario Giudiziale che ne sorveglierà l'adempimento, verificando che la stessa sia conforme a quanto previsto nel piano in punto modalità e tempistiche;
3. il Commissario Giudiziale, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105 CCII e conclusa l'esecuzione del concordato, predisporrà e depositerà nel fascicolo telematico un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII e lo trasmetterà ai creditori;
4. il Commissario Giudiziale informerà il Giudice Delegato di ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori, compresi eventuali ritardi nelle operazioni di realizzazione dell'attivo, ed informerà i creditori di eventuali inadempimenti agli obblighi concordatari ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di cui all'art. 119 CCII;
5. nel caso in cui il Commissario Giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, né riferirà senza indugio al Tribunale che, sentito il debitore, potrà attribuire al Commissario Giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti;
6. il ricavato delle attività di liquidazione dovrà essere versato sul conto corrente intestato la Procedura con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;
7. i piani di riparto parziali e finale, predisposti dalla Società, dovranno essere autorizzati dal Giudice Delegato previa verifica e parere favorevole del Commissario Giudiziale, che provvederà ad eseguire i pagamenti dal conto corrente intestato la Procedura;
8. le somme spettanti ai creditori irreperibili dovranno essere accantonate su conto corrente intestato alla procedura con incameramento da parte della Società dopo cinque anni dal momento in cui i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti;



9. la somma relativa al fondo rischi appostato per la classe n. 4 (crediti garantiti da)
dovrà essere accantonato sul libretto di deposito vincolato all'ordine del giudice, da
rimettere nella disponibilità del Commissario giudiziale al fine dell'eventuale
pagamento al creditore condizionale, ove l'escussione si verifichi, o dell'eventuale
supplemento di riparto, in caso di non escussione o di escussione parziale della garanzia,
con incarico al Commissario giudiziale dei compiti di pagamento di o di
predisposizione ed esecuzione dell'eventuale riparto suppletivo;
10. le nomine di difensori, consulenti tecnici, altri coadiutori dovranno essere autorizzate
dal Giudice Delegato previo parere favorevole del Commissario Giudiziale;
11. gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere autorizzati dal Giudice
Delegato previo parere favorevole del Commissario Giudiziale;
12. eventuali azioni, difese in giudizio della Società dovranno essere sottoposte al parere del
Commissario Giudiziale e all'autorizzazione del giudice delegato;
13. resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno
provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente
prevista nei punti precedenti che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del
concordato;

ordina la notificazione e la pubblicazione della presente sentenza come previsto dall'art. 48,
comma 5, CCII.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025

Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)

